

STATUTO  
della  
ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO E LA RICERCA  
SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE:  
"LA RETE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SCOPI

*Art.1*

E' costituita la

**ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO E LA RICERCA  
SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE:  
LA RETE**

quale organizzazione di volontariato ai sensi della legge 266/1991 nonché ONLUS ai sensi del D.Lgs.460/1997.

*Art. 2*

L' associazione ha sede legale presso l'abitazione del Presidente pro-tempore dell'Associazione ed opera nell'ambito della regione del Veneto.

*Art.3*

L'associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apartitica e aconfessionale e non ha fini di lucro. Riunisce le persone fisiche interessate alle problematiche dei disturbi del comportamento alimentare, al fine di promuovere la conoscenza della malattia e l'impiego dei mezzi a prevenire e lenire gli effetti individuali e sociali.

*Art.4*

Per il perseguimento dei suoi fini, L'associazione si propone di:

- difendere i diritti fondamentali delle persone affette da disturbi del comportamento alimentare e delle loro famiglie attraverso molteplici e differenziati interventi pubblici e privati;
- sviluppare una particolare attenzione alle problematiche delle famiglie che presentano al loro interno situazioni di disagio provocate dalla presenza di una persona affetta da disturbi del comportamento alimentare,
- fornendo o favorendo il sostegno psicologico attraverso incontri periodici ;
- in collaborazione con la Azienda Sanitaria Locale, gli Enti Locali ed eventuali altre Associazioni di volontariato, promuovere la individuazione e la realizzazione di strutture pubbliche per la prevenzione, diagnosi precoce e cura dei disturbi del comportamento alimentare, quali ambulatori, day hospital e centri diurni;
- assistere e indirizzare le persone affette da disturbi del comportamento alimentare alle strutture pubbliche;
- richiedere e promuovere la creazione di alloggi da utilizzarsi al fine di favorire il processo riabilitativo, nutrizionale, sociale e di autonomia personale delle persone affette da disturbi del comportamento alimentare;
- promuovere ogni sorta di azioni dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica relativamente alle problematiche dei disturbi del comportamento alimentare;
- richiamare l'attenzione degli organi legislativi ed amministrativi dello Stato, della Regione, degli Enti Locali e delle forze politiche allo scopo di promuovere e sostenere iniziative atte a migliorare le condizioni di assistenza e di vita delle persone affette da disturbi del comportamento alimentare attraverso azioni legislative, normative e assistenziali;
- stimolare, a tale scopo, i servizi preposti alla cura e all'assistenza affinché venga garantita la presa in carico, la continuità terapeutica e riabilitativa delle persone sofferenti di disturbi del comportamento alimentare mediante la formazione e l'aggiornamento di operatori, di volontari e dei famigliari, nonché attraverso la presenza di idonee figure professionali;
- stimolare e sostenere le iniziative di prevenzione;
- richiedere la creazione e/o il miglioramento di tutta la necessaria rete di strutture e servizi negli ospedali e nel territorio;

- curare la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relativi a sintomatologia, caratteristiche, frequenza, ed aspetti terapeutici di tali disturbi.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nel comma precedente, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

## TITOLO II

### PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

#### **Art. 5**

Il patrimonio è costituito :

- a) da tutti i beni che diverranno proprietà dell'Associazione a qualunque titolo;
- b) da eventuali entrate per erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) da entrate commerciali marginali ai sensi della Legge 266/91.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

#### **Art. 6**

Le entrate dell'Associazione sono costituite

- a) dalle quote sociali;
- b) da contributi di privati;
- c) da contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) da contributi di organismi internazionali;
- e) da donazioni e lasciti testamentari;
- f) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

#### **Art. 7**

L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo, verrà predisposto dal Consiglio direttivo il Bilancio da presentare all'Assemblea dei Soci.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## TITOLO III

#### **Art. 8**

### LSOCI

I soci possono essere solo "persone fisiche" e si dividono in:

- a) Ordinari:  
sono tutte le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, ne accettano lo Statuto e versano la quota associativa;
- b) Onorari:  
sono coloro che si son resi benemeriti nei confronti dell'Associazione.

#### **Art. 9**

La qualifica di socio ordinario si acquisisce mediante accettazione dello Statuto ed il versamento della quota associativa, nella misura e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio non può essere acquisita da coloro che sono già stati esclusi dal Consiglio Direttivo, salvo provvedimento di riabilitazione.

#### ***Art.10***

I soci sono obbligati:

- a. ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere assunte dagli organi sociali;
- b. a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando alle attività nei modi stabiliti dall'assemblea;
- c. versare la quota sociale fissata dal Consiglio Direttivo.

#### ***Art.11***

La qualità di socio si perde per decesso o dimissioni.

Oltre che nei casi succitati ed in quelli previsti dalla Legge, il Consiglio Direttivo può escludere il Socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali o non osservi le disposizioni statutarie, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) non adempia, senza giustificato motivo, gli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione;
- c) danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo, moralmente o materialmente, l'Associazione, o prenda parte ad attività contrastanti con quelle dell'Associazione;
- d) non sia in regola con il versamento della quota associativa.

Il socio da escludere sarà avvertito affinché possa presentare le proprie controdeduzioni.

### TITOLO IV

#### ORGANI SOCIALI

#### ***Art.12***

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) Il Collegio dei Sindaci
- e) Il Collegio dei Probiviri.

#### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

#### ***Art.13***

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- 1) approvare il bilancio di esercizio e la relazione degli amministratori entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio deve essere posto in visione a tutti i soci presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea;
- 2) approvare il programma annuale dell'attività sociale con il relativo bilancio di previsione e gli eventuali programmi pluriennali;
- 3) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, i sindaci e i probiviri;
- 4) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- 5) deliberare, a maggioranza pari a metà più uno degli iscritti, sulle modifiche dello statuto, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione.

#### ***Art.14***

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia rappresentata la maggioranza assoluta degli aderenti.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un' ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti..

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Per il punto n.5 dell'art.13 le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

#### ***Art.15***

La convocazione dell'assemblea dei soci è fatta dal Consiglio Direttivo. Il relativo avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere fatto pervenire a tutti i soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. L'assemblea può essere convocata a richiesta di un quinto dei soci.

#### ***Art.16***

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti i soci ordinari. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. In caso di impedimenti i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci, purchè non amministratori o sindaci, mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

#### ***Art.17***

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal vice presidente; mancando anche il vice presidente può essere presieduta da uno dei soci designato dall'Assemblea. Alla nomina del Segretario dell'Assemblea provvede il Presidente di questa. Le votazioni sono sempre palesi, salvo unanime diversa decisione. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### ***Art.18***

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto in numero dispari da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Soci, che ne determina il numero, per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso o esclusione di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione e ne propone la convalida alla prima assemblea ordinaria.

#### ***Art.19***

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, o che sia fatta richiesta da almeno due membri e comunque una volta ogni tre mesi. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri. Esse vengono prese a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del consiglio verrà redatto un verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nell'ambito del programma di cui all'art. 13. Al Consiglio Direttivo compete anche di escludere i soci dall'associazione in base a quanto previsto dall'art. 11 del presente Statuto.

#### ***Art.20***

I consiglieri decadono dalla carica per:

- decesso
- dimissioni
- perdita della qualità di Socio
- assenza in giustificata da tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

#### ***Art.21***

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente ed un Segretario. Qualsiasi carica assunta nell'ambito dell'Associazione, come qualsiasi attività svolta dal singolo socio, non comporta retribuzione. Sono comunque rimborsate le spese documentate sostenute nell'esercizio della carica.